



# COMUNE DI BANARI

## PROVINCIA DI SASSARI

### SETTORE TECNICO

#### DETERMINAZIONE N. 269/80 DEL 14-09-2017

**OGGETTO:** Affidamento alla Soc. WIND TRE S.p.a dei contratti di telefonia mobile della casa comunale biennio 2017/2019. Assunzione impegno di spesa. CIG: ZD41FE4EE9

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** il Regolamento di Contabilità;

**Visto** il Provvedimento del Sindaco N.04 in data 07.06.2016 recante l'individuazione del Responsabile di Servizio nonché l'attribuzione allo stesso delle funzioni gestionali, modificato con decreto n°1 del 31.03.2017;

**Considerato** che l'Amministrazione Comunale, nell'ottica di un risparmio sulle utenze di telefonia fissa e ADSL ed al fine di ottimizzare il servizio, ha provveduto con determinazione n°539 del 05.12.2016 ad affidare alla Società Tiscali Italia Spa il servizio di telefonia fissa e ADSL della casa comunale, mediante l'offerta denominata "Office Evolution 6", consentendo un risparmio per le casse comunali di ben oltre €. 13.500,00 annui

**Visto** che nello stesso periodo, sempre nell'ottica di un risparmio sulle utenze della telefonia mobile, si era provveduto con la Soc. "TIM Telecom Italia" ad un aggiornamento delle tariffe delle SIM in dotazione ad alcuni dipendenti ed amministratori, con una nuova offerta che prevedeva un ingente risparmio rispetto alla precedente ed in particolare prevedeva i seguenti costi:

-N°3 SIM - €. 39,00 mensili + IVA cad.

-N°2 SIM - €. 12,50 mensili + IVA cad.

- per un importo complessivo annuo pari ad €. 1.704,00 oltre Iva per un totale complessivo di €.2.078,88;

**Rilevato** che l'amministrazione comunale con la sottoscrizione del suddetto contratto, otteneva un risparmio considerevole sui costi in essere per la telefonia Mobile;

**Preso atto** che, nel mentre, le SIM in dotazione ad alcuni Amministratori e dipendenti sono state cessate e sono rimaste attive allo stato attuale solo n°2 SIM, destinate a n°2 dipendenti per la telefonia mobile;

**Rilevato** che la Soc "TIM Telecom Italia", nonostante il nuovo contratto di telefonia mobile, nell'emissione delle fatture non ha rispettato gli importi previsti nel contratto e non ha ancora provveduto, nonostante gli innumerevoli solleciti, alla cessazione delle altre schede SIM, così come da formali richieste, creando una serie di disagi all'Amministrazione Comunale, che ha provveduto a contestare varie fatture in quanto non tenevano conto delle condizioni stabilite nel nuovo contratto stipulato con l'Amministrazione;

**Viste** altresì le comunicazioni pervenute dalla TIM con le quali, conformemente al regolamento UE 2015/2120 ci viene comunicato la modifica contrattuale delle linee con ulteriore aggravio di costi per ogni singola scheda SIM;

**Ritenuto** opportuno, comunque, cercare altre soluzioni presenti nel mercato della telefonia, al fine di adeguare i costi alle attuali esigenze dell'Amministrazione ed allinearli con le offerte presenti attualmente sul mercato, sempre nell'ottica di un risparmio delle spese inerenti il Servizio di Telefonia Mobile;

**Rilevato** che L'art. 1, comma 7 del D.L. 95 (spending review) del 6 luglio 2012 e ssmii, stabilisce che le amministrazioni Pubbliche sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le Convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.P.A. relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e mobile;

**Atteso** che il D.L. 52/2012, convertito in L. 94/2012, ed il D.L. 95/2012, convertito in L.135/2012 prevedono per le Pubbliche Amministrazioni la facoltà di avvalersi delle Convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri di qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma e l'obbligo di fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria e che la violazione di tale obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;

**Dato atto** che si è provveduto ad effettuare apposite ricerche sul sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) e constatato che il servizio in argomento è presente nel mercato elettronico, attraverso la convenzione Consip "Telefonia fissa connettività IP4" e Servizi di telefonia mobile per le pubbliche amministrazioni;

**Considerato** che l'amministrazione comunale con il vecchio contratto con Telecom S.P.A per i servizi di telefonia mobile, aveva una spesa media annua di circa Euro 2.100,00;

**Viste** le ricerche di mercato effettuate, le offerte presenti sul MEPA ed in particolare l'offerta pervenuta dalla Società WIND TRE S.p.a denominata "All Inclusive Aziende Ricaricabile", che prevede minuti + sms illimitati e 6 gb internet, e rilevato che l'offerta in oggetto garantisce condizioni economiche più vantaggiose per questo

Ente rispetto a quelle attualmente in corso (sia da punto di vista economico che dei servizi erogati) ed a quelle presenti nel mercato elettronico (MEPA e Consip) consentendo un ingente risparmio come sotto indicato:

-N°2 SIM - €. 20,00 mensili + IVA cad.

- per un importo complessivo annuo pari ad €. 480,00 oltre Iva per un totale complessivo di €.585,60;

**Ritenuto** che l'offerta presentata dalla società WIND TRE S.p.a denominata ""*All Inclusive Aziende Ricaricabile*"" , rispecchia i principi di economicità e convenienza, assicurando, infatti, per il futuro, un notevole abbattimento dei costi per la telefonia mobile dell'Ente, rispetto all'attuale tariffa, al contratto proposto da Telecom Italia Spa ed alle offerte presenti nel mercato elettronico;

**CONSTATATO** che il servizio in oggetto rientra nei limiti di valore previsti dall'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs 50/2016;

**CONSIDERATO** che l'importo massimo stimato per l'affidamento è pari ad Euro 960,00 per ANNI DUE (iva esclusa);

**CONSIDERATO** che l'offerta di cui trattasi è notevolmente più bassa di quelle presenti nel mercato elettronico e nelle convenzioni attive, andando ad ottenere un risparmio che va' oltre la metà del costo previsto nella precedente offerta Telecom ed un risparmio di circa l'70% rispetto al contratto Telecom vigente sino ad ora;

**VISTO** che l'operatore economico WIND TRE S.p.a è in possesso dei requisiti generali di cui all'art.80 del D. Lgs. 50/2016 oltre a possedere apposita idoneità professionale per lo svolgimento della fornitura o del servizio di cui trattasi e l'offerta risponde pienamente alle esigenze di questa Amministrazione stante la convenienza del prezzo proposto in rapporto alla qualità della prestazione;

**CONSTATATO** che la fornitura/il servizio in oggetto rientra nei limiti di spesa di questa Amministrazione;

**CONSIDERATO**, inoltre, che, con il comma 501 della legge 28.12.2015, n. 208 (Legge di stabilità del 2016) è stata introdotta:

a) la possibilità: "per tutti i Comuni, senza alcuna distinzione in base alla popolazione, a procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000,00 euro";

b) l'obbligo: "a dover ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiori a 1.000,00 euro (art. 1, comma 450, della legge 296/2006);

per cui si può provvedere "autonomamente" agli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore ad €.40.000,00, condizione che è stata confermata con l'art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. N. 50 del 18.04.2016;

**ACQUISITO** il Codice identificativo della gara CIG: ZD41FE4EE9

**Visti:**

SETTORE TECNICO n.80 del 14-09-2017

• D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici;  
• le linee guida dell'Anac intitolato "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" pubblicato in data 28 aprile 2016 sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;  
• l'art. 26 della legge 488/1999;  
• d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;  
• gli articoli 37 del d.lgs. 33/2013 ed 1, co. 32, della legge 190/2012, in materia di "Amministrazione trasparente";

## **DETERMINA**

Per le motivazioni indicate in premessa, di affidare, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D. Lgs. 50/2016 alla Società WIND TRE Spa con sede legale in Via Leonardo da Vinci n°1, 20090 Trezzano S/N (MI) P. Iva 13378520152, il servizio di telefonia mobile della casa comunale, per ANNI DUE, mediante l'offerta denominata "All Inclusive Aziende Ricaricabile", che prevede minuti + sms illimitati e 6 Gb internet per N°2 SIM, attualmente attive, che prevede un importo annuale pari ad €. 480,00 oltre Iva per un totale complessivo annuo di €. 585,60 e nel biennio pari ad €. 1.171,20;

Di assumere l'impegno di spesa a favore della Società WIND TRE Spa con sede legale in Via Leonardo da Vinci n°1, 20090 Trezzano S/N (MI) P. Iva 13378520152 per l'importo complessivo biennale di €. 1.171,20 (Iva inclusa), nel bilancio di previsione 2017/2020 con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni passive sono esigibili come di seguito specificato:

### **ANNO 2017**

€. 244,00 Cap. 1213.2;

### **ANNO 2018**

€. 585,60 Cap.1213.2;

### **ANNO 2019**

€. 341,60 Cap. 1231.2;

Di revocare il precedente impegno di spesa per la Telefonia mobile assunto a favore della Soc. TIM Telecom Italia;

Di stabilire che la durata contrattuale è fissata in anni 2 (due), con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto, dando atto che alla fine di ogni anno saranno predisposte le necessarie verifiche di congruità dei prezzi al fine di garantire all'Ente la maggiore economicità offerta dal mercato dei "servizi di telecomunicazione e connettività";

Disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;

La presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall'art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 337/2013, è pubblicata, ai sensi dell'art.29 del D. Lgs. 50/2016, nel proprio sito web ai fini della generale conoscenza.

Di dare atto che ai sensi del Codice di Comportamento di cui al DPR n.62/2013 e del Codice di Comportamento del Comune di Banari, approvato con deliberazione della Giunta comunale n°12/2014, non sussistono conflitti di interesse e di incompatibilità con i destinatari dell'atto.

**Il Responsabile del Servizio**

*(Geom. Mauro Cau)*

Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Settore  
Mauro Cau

### **CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA**

Ai sensi dell'art. 147 Bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n°267, si esprime parere Favorevole di Regolarità Tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Data: 14-09-2017

Il Responsabile di Servizio  
Mauro Cau

### **CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA**

Ai sensi dell'art. 147 Bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n°267, si esprime parere Favorevole di Regolarità Contabile.

Ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18.08.2000, n°267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione che, pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Banari, 14-09-2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Prof. Antonio Carboni

### **PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

#### **A T T E S T A**

che la presente determinazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Banari, 14-09-2017

Il Messo Comunale  
Giuseppe Carta